



'AULA B'

Numero registro generale 14813/2025

Numero sezionale 1058/2026

Numero di raccolta generale 9154/2026

Data pubblicazione 11/04/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott.ssa GABRIELLA MARCHESE	– Presidente –	R.G.N. 14813/2025
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO	– Consigliere –	Cron.
Dott.ssa VALERIA PICCONE	– Consigliera –	Rep.
Dott. FABRIZIO GANDINI	– Consigliere –	C.C. 13/01/2026
Dott. ANGELO CERULO	– Consigliere Rel. –	

Obblighi
contributivi.
Efficacia del
giudicato.
Prescrizione.
Art. 2953 c.c.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14813-2025 proposto da

■■■■ S.P.A., ■■■■ S.P.A., in persona dei rispettivi legali
rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese, in virtù di procura
rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocata ■■■■
■■■■ con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC

– **ricorrenti** –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, anche quale
procuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI
CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di
procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ■■■■
■■■■

■■■■ ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura centrale
dell'Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29

– **controricorrente** –

per la cassazione della sentenza n. 26 del 2025 della CORTE D'APPELLO
DI BOLOGNA, depositata il 17 gennaio 2025 (R.G.N. 327/2024).



Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026 e nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026 dal Consigliere Angelo Cerulo.

FATTI DI CAUSA

1.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha respinto il gravame di [REDACTED] s.p.a. e di [REDACTED] s.p.a. e ha dunque confermato la pronuncia del Tribunale di Ravenna, che ha rideterminato in Euro 51.923,70 l'importo dovuto in relazione all'avviso di addebito INPS n. [REDACTED] notificato l'11 ottobre 2021 e concernente il pagamento del complessivo ammontare di Euro 125.111,30 a titolo di contributi, sanzioni e interessi per il periodo da novembre 2005 a marzo 2006.

La Corte territoriale rammenta che le società appellanti hanno impugnato i verbali ispettivi del dicembre 2005, riguardanti l'arco temporale da gennaio 2003 a ottobre 2005, e che il giudizio di accertamento negativo è stato definito con sentenza irrevocabile (Cass., sez. VI-L, 3 giugno 2015, n. 11487), destinata ad esplicare la propria efficacia anche per il successivo periodo novembre 2005-marzo 2006, coperto dall'avviso di addebito di cui si discute in causa.

È infondata l'eccezione di prescrizione, reiterata in appello.

La richiesta dell'Istituto di rigettare le domande di accertamento negativo denota l'inequivocabile volontà di esercitare il diritto e interrompe la prescrizione anche per il credito dedotto nell'odierno giudizio.

L'eccezione di prescrizione dev'essere poi qualificata alla stregua dell'art. 2953 cod. civ. e non rileva che l'Istituto non abbia espressamente richiamato tale disciplina: una volta che sia proposta l'eccezione di prescrizione, compete al giudice (*Iura novit curia*) individuare la disciplina più appropriata, senza essere vincolato dalle allegazioni delle parti.



La sentenza che ha definito il giudizio di accertamento negativo investe pur sempre la sussistenza dell'obbligo di pagamento dei contributi e delinea la «corretta fisionomia del credito dell'Ente», oramai disancorato dagli originari atti impositivi (i verbali di accertamento) e legato unicamente all'atto giurisdizionale «che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato» (pagina 31 della sentenza impugnata)

2.- Per la cassazione della sentenza d'appello ricorrono [REDACTED] s.p.a. ed [REDACTED] s.p.a., sulla base di tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

3.- All'impugnazione resiste l'INPS con controricorso.

4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

5.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

6.- All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), le ricorrenti censurano la sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, secondo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., degli artt. 12 e 14 delle preleggi, dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'art. 116 cod. proc. civ.

Con riferimento ai crediti azionati con l'avviso di addebito impugnato nell'odierno giudizio, avrebbe errato la Corte di merito nell'attribuire un'efficacia interruttiva permanente della prescrizione alle difese svolte dall'Istituto nel giudizio di accertamento negativo promosso da [REDACTED] s.p.a. e da [REDACTED] s.p.a. nel gennaio 2006 contro il verbale di accertamento del 15 dicembre 2005, giudizio definito dalla sentenza di questa Corte recante il numero 11487 del 2015, depositata il 3 giugno 2015. In virtù delle rigorose previsioni in tema di prescrizione, «non [...] suscettibili di interpretazione estensiva o analogica» (pagina 7 del ricorso per cassazione), solo la domanda di



accertamento del diritto e di condanna all'adempimento attesterebbe la vitalità del diritto e manifesterebbe l'inequivocabile volontà del titolare di esercitarlo, con un effetto sostanziale di costituzione in mora dell'obbligato. Gli atti difensivi dell'Istituto, per contro, non espliciterebbero alcuna rivendicazione del credito.

2.- Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), le ricorrenti si dolgono della violazione e della falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., dell'art. 2953 cod. civ. e dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 e criticano la sentenza d'appello per aver applicato la prescrizione decennale da *actio iudicati* in difetto di domanda dell'Istituto, che mai avrebbe prospettato l'operatività dell'art. 2953 cod. civ.

3.- Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), le ricorrenti denunciano, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 delle preleggi, dell'art. 2953 cod. civ., dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dell'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'art. 24, commi 4 e 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e dell'art. 474 cod. proc. civ.

La sentenza d'appello meriterebbe censura anche per aver applicato la più lunga prescrizione connessa con l'*actio iudicati*, in difetto di una pronuncia di condanna passata in giudicato, e per avere arbitrariamente qualificato come atti impositivi i verbali di accertamento INPS, senza considerare che rappresentano un mero invito alla regolarizzazione e non possono essere perciò assimilati alle cartelle di pagamento.

La già citata sentenza n. 11487 del 2015, cui la Corte di merito ricollega l'applicabilità dell'art. 2953 cod. civ., non contemplerebbe alcuna statuizione di condanna e non specificherebbe l'entità della



pretesa, risolvendosi in un accertamento dell'astratta debenza dei contributi.

Né indurrebbero a diverse conclusioni le pronunce che hanno convertito il termine breve di prescrizione in quello decennale, nella fattispecie di rigetto di un'opposizione a cartella esattoriale, contraddistinta pur sempre da un «contenuto sostanziale di condanna» (pagina 26 del ricorso per cassazione).

4.- La terza censura interpella questa Corte su una questione nuova, che ben può riproporsi numerose volte ed esige risposte univoche, in quanto si interseca con le esigenze di certezza dei rapporti giuridici.

5.- La tematica non è stata ancora scandagliata in tutti i profili che le odierne censure pongono in risalto.

L'ordinanza n. 32727 del 16 dicembre 2025 ha disatteso le critiche dell'Istituto contro una pronuncia d'appello, che aveva negato efficacia interruttiva della prescrizione alla richiesta di rigetto dell'azione di accertamento negativo. In quel frangente, le doglianze del ricorrente si rivelavano generiche e non scalfivano la qualificazione prescelta dalla Corte di merito in ossequio ai principi espressi da Cass., sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799.

Questa Corte, dopo aver esposto la fondamentale *ratio decidendi* del rigetto del ricorso, ha poi soggiunto, con argomento di rincalzo: «Vale peraltro aggiungere che la sentenza n. 10345/2008, con la quale questa Corte ha definito l'originario giudizio di accertamento negativo del credito previdenziale, non può essere qualificata quale sentenza di condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 2953 cod. civ.» (punto 7 delle *Ragioni della decisione*).

Invero, «L'accertamento irrevocabile compiuto dalla corte territoriale non afferisce ad un titolo esecutivo (cartella di pagamento, avviso di addebito), ma a un verbale di accertamento e notificazione, di per sé sprovvisto di efficacia esecutiva. Deve dunque escludersi che



l'accertamento di cui trattasi abbia funzione esecutiva, e dunque deve escludersi la sua assimilabilità a una sentenza di condanna» (punto 9 delle *Ragioni della decisione*).

6.– Il tema, lambito nell'ordinanza richiamata, richiede ora di essere esaminato *ex professo*, in quanto il percorso argomentativo della sentenza d'appello ha il suo punto nodale nell'interpretazione dell'art. 2953 cod. civ. e su tale aspetto si dispiega, con dovizia di argomenti, il contraddittorio processuale.

7.– Al fine di inquadrare la questione, giova ripercorrere gli approdi oramai consolidati sulla latitudine e sulla *ratio* dell'art. 2953 cod. civ.

7.1.– Una volta che si formi il giudicato, si prescrivono in dieci anni i diritti assoggettati a un termine più breve di prescrizione, in quanto cessa di avere rilievo il titolo originario (Cass., sez. lav., 3 dicembre 1999, n. 13544), oramai sostituito dal titolo giudiziale (Cass., sez. II, 1° ottobre 2025, n. 26523, sul diritto di riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative), che vive di vita propria e autonoma.

Allorché il rapporto è oramai incontrovertibile, non si apprezza più l'esigenza di una definizione sollecita, che il legislatore persegue con la fissazione di termini di prescrizione più brevi rispetto all'ordinario, nell'interesse dell'obbligato o a presidio di interessi generali.

La conversione, proprio perché si correla a un titolo giudiziale definitivo, opera con esclusivo riguardo ai diritti riconducibili al titolo in esame (Cass., sez. lav., 10 giugno 1999, n. 5710) e non tocca i diritti maturati in un arco temporale successivo al giudicato (Cass., sez. lav., 20 marzo 2013, n. 6967).

Per la conversione del termine di prescrizione, è dunque necessario che i diritti appartengano al *thema decidendum* del giudizio concluso con sentenza irrevocabile (Cass., sez. lav., 19 marzo 2004, n. 5582).

È il provvedimento giudiziale definitivo che assurge a discriminare (Cass., sez. lav., 24 gennaio 2018, n. 1774), anche quando la definitività scaturisca da una pronuncia di rito, come quella di tardività



del ricorso o di inammissibilità dell'impugnazione (Cass., sez. V, 19 settembre 2024, n. 25222, e 22 marzo 2019, n. 8105).

Non rileva, per contro, il mero decorso del termine per l'impugnazione di un atto, in quanto produce l'unico effetto dell'irretrattabilità del credito, senza dare àdito alla conversione sancita dall'art. 2953 cod. civ. (Cass., S.U., 17 novembre 2016, n. 23397).

7.2.– La conversione del termine che promana dall'*actio iudicati* ha come requisito indefettibile un titolo giudiziale definitivo ed è il «prodotto delle garanzie del processo giurisdizionale, date dalla *chance* di contraddittorio e di difesa dinanzi al giudice e dalla stessa decisione del giudice, organo terzo» (Cass., S.U., 11 novembre 2021, n. 33408, punto 14 delle *Ragioni della decisione*).

Dopo l'instaurazione di una controversia, «nulla sarà più come prima, non i diritti ed i doveri delle parti, che sono concretamente e incontestabilmente definiti dal comando del giudice terzo» (Cass., S.U., 10 dicembre 2009, n. 25790, in motivazione).

8.– Nelle coordinate appena descritte si colloca la questione oggi sottoposta al vaglio di questa Corte.

Le ricorrenti propugnano un'interpretazione restrittiva dell'art. 2953 cod. civ. e ritengono imprescindibile una pronuncia definitiva che sia *stricto sensu* di condanna. Requisito che difetterebbe a fronte di una pronuncia definitiva sull'impugnazione del verbale di accertamento.

La ricostruzione, tratteggiata nel ricorso e nella memoria illustrativa, fa leva su una pluralità di elementi, letterali e sistematici.

8.1.– In primo luogo, la sentenza passata in giudicato determina la conversione del termine di prescrizione solo quando sia di condanna e consista in un provvedimento giudiziale definitivo che imponga l'esecuzione della prestazione dovuta. Dall'ambito di applicabilità della norma esulano dunque le sentenze di mero accertamento (Cass., sez.



lav., 26 gennaio 2017, n. 2003) e le sentenze costitutive (Cass., sez. II, 31 maggio 1990, n. 5121).

In tal senso milita il dato letterale, che delinea l'art. 2953 cod. civ. come «fattispecie legale singolare e di stretta interpretazione» (sentenza n. 33408 del 2021, cit., punto 15.1. delle *Ragioni della decisione*), destinata a non trovare applicazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, oltre i casi e i tempi previsti dal legislatore (Cass., sez. III, 30 maggio 1980, n. 3561).

Sul versante sistematico, si evidenzia che soltanto il provvedimento di condanna attesta in modo irrefutabile l'effettiva volontà di attuazione dell'interesse del creditore e determina una situazione antitetica rispetto a quella contraddistinta dall'inerzia del creditore.

8.2.– Nella medesima, più rigorosa, prospettiva, si afferma, inoltre, che la sentenza passata in giudicato incide sulla conversione del termine di prescrizione solo quando accerti definitivamente l'esistenza e l'entità del credito, svincolandolo dall'atto amministrativo presupposto (Cass., sez. II, 26 novembre 2025, n. 30959, in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione emessa per violazioni del codice della strada).

Accertamento che le ricorrenti escludono si possa ravvisare nel caso di specie.

8.3.– Né varrebbe obiettare che la sentenza passata in giudicato di rigetto dell'opposizione a cartella esattoriale determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 cod. civ. (Cass., sez. lav., 15 luglio 2021, n. 20261).

In tale ipotesi, permane pur sempre il legame con una pronuncia di condanna, in quanto il giudizio non è circoscritto alla domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, ma ha ad oggetto anche la domanda di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale.



Il diritto dell'Istituto, pertanto, non rinviene più il suo titolo nella cartella, ma si fonda sul provvedimento che lo ha definitivamente e inequivocabilmente accertato. In questa caratteristica risiede la giustificazione della conversione del termine, giustificazione che non si può trasporre all'ipotesi di una pronuncia definitiva di rigetto dell'opposizione contro un verbale di accertamento.

9.- Ad opposte conclusioni pervengono la Corte d'appello di Bologna e il controricorrente, che ascrivono a una siffatta pronuncia l'effetto di convertire il termine di prescrizione, anche per le frazioni temporali successive di un rapporto inteso come unitario e inscindibile.

In tale percorso, si possono ponderare le particolarità del giudizio instaurato e il più pregnante rilievo che, nell'evoluzione della giurisprudenza, riveste l'art. 2953 cod. civ.

9.1.- L'applicabilità di tale previsione si riconnette, anzitutto, alla peculiare natura del giudizio d'impugnazione dei verbali di accertamento, che non si atteggia come «un giudizio impugnatorio, circoscritto alla verifica dei vizi dell'atto, ma investe, in una prospettiva più ampia, il rapporto che s'instaura tra le parti, implicando il sorgere di pretese e di obblighi, tra loro indissolubilmente connessi» (Cass., sez. lav., 8 gennaio 2026, n. 413, punto 1.2. delle *Ragioni della decisione*; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 30 marzo 2026, n. 7686, punto 2.2. delle *Ragioni della decisione*).

È questa peculiarità che radica l'interesse a proporre azione di accertamento negativo delle risultanze del verbale, per neutralizzare le conseguenze pregiudizievoli che tale accertamento può produrre nella sfera giuridica dell'obbligato (Cass., sez. lav., 9 ottobre 2025, n. 27132, quanto al rischio di recuperi contributivi).

All'ipotesi in esame si attaglierebbero, pertanto, le considerazioni che le Sezioni Unite di questa Corte hanno svolto in ordine al giudizio tributario, al fine di riconoscere l'operatività delle disposizioni sull'*actio iudicati*: «il contribuente che impugni un provvedimento impositivo o



sanzionatorio è sostanzialmente un convenuto che resiste alla domanda dell'ufficio finanziario (attore in senso sostanziale). Pertanto, il contenuto del giudizio che rigetta il ricorso del contribuente non è limitato alla pronuncia della infondatezza delle eccezioni del contribuente, ma ha un contenuto decisorio positivo, eventualmente anche implicito, costituito dalla condanna al pagamento dell'imposta dovuta o della sanzione irrogata con l'atto impugnato» (sentenza n. 25790 del 2009, cit., in motivazione).

In ultima analisi, l'accertamento definitivo sul rapporto sostanziale, anche quando le pretese consequenziali, già enucleate nei loro elementi costitutivi, siano specificate soltanto in séguito nel *quantum*, implicherebbe il sorgere di una nuova e distinta azione per far valere tali pretese, soggetta alla prescrizione decennale.

9.2.- In secondo luogo, potrebbe soccorrere la forza espansiva dell'art. 2953 cod. civ., oggi affrancato dalla necessità di una previa statuizione di condanna, passibile di esecuzione forzata.

Per giurisprudenza costante, la sentenza penale di condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno da liquidare in sede civile a favore della persona offesa che sia parte civile, «pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successiva determinazione del *quantum*» (Cass., sez. III, 18 giugno 2019, n. 16289, punto 4.1. del *Considerato*; nello stesso senso, Cass., sez. III, 14 agosto 2025, n. 23295, punto 8 dei *Motivi della decisione*).

Sin da epoca risalente (Cass., S.U., 16 ottobre 1958, n. 3292), questa Corte ha ribadito che anche la statuizione di responsabilità del debitore, chiamata a compenetrarsi con la successiva determinazione del danno, fonda l'applicabilità dell'art. 2953 cod. civ. all'azione diretta a quantificare il pregiudizio patito.



Si prescrive, dunque, in dieci anni la successiva azione volta alla quantificazione del danno (Cass., sez. III, 19 febbraio 2009, n. 4054).

Soggiace alla prescrizione decennale (art. 2953 cod. civ.), e non più a quella quinquennale (art. 2947 cod. civ.), anche l'azione di risarcimento dei danni arrecati da un provvedimento amministrativo illegittimo, allorché l'illegittimità sia stata acclarata da una pregressa sentenza passata in giudicato e rappresenti la fonte del danno di cui poi si chiede il risarcimento (Cass., sez. lav., 10 gennaio 2019, n. 430, punto 3.4. delle *Ragioni della decisione*).

La conversione del termine di prescrizione può dunque corrispondere anche a una pronuncia irrevocabile di accertamento o costitutiva su un profilo che ha immediata incidenza sulla pretesa successivamente azionata.

Una diversa lettura condurrebbe a ritenere *tamquam non esset* quell'accertamento irretrattabile che prelude alla successiva determinazione del credito e che a quella determinazione è indissolubilmente congiunto.

A tali conclusioni non sarebbe d'ostacolo l'irrilevanza delle sentenze di mero accertamento, che questa Corte afferma quando non intercorre alcun nesso tra l'accertamento e l'indiscutibilità di una pretesa distinta e autonoma.

Tale principio è stato enunciato nella fattispecie peculiare di un accertamento definitivo sul vincolo di subordinazione, che non involgeva in alcun modo il credito vantato, riguardante le differenze retributive (sentenza n. 2003 del 2017, cit.): il diritto, della cui prescrizione allora si discuteva, esulava dal *thema decidendum* della controversia sulla subordinazione definita con il crisma del giudicato.

9.3.– In questa diversa chiave ricostruttiva, alla scelta di promuovere un giudizio e di conseguire un nuovo e stabile assetto degli interessi fa riscontro il più lungo termine di prescrizione delle pretese



che a vario titolo hanno la loro ineludibile genesi nei rapporti consacrati nel giudicato.

Per questa via, si valorizzerebbe la novità che il sopravvenire del giudicato rappresenta, quale regola destinata a plasmare i diritti e gli obblighi delle parti.

Tale novità si riscontrerebbe anche nell'ambito dell'impugnazione dei verbali di accertamento: la definitività della pronuncia, lungi dall'essere un *flatus vocis*, renderebbe indiscutibili le pretese che l'accertamento contestato sottende e già prefigura nei loro tratti essenziali.

A tale riguardo, si deve rimarcare che proprio l'autorità del giudicato, come accertamento intangibile della pretesa, fonda l'operatività della conversione «anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato (a meno che non trattasi di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione)» (Cass., sez. III, 13 dicembre 1993, n. 12253, in motivazione).

Né l'interpretazione adombrata travalicherebbe i limiti tracciati dall'art. 2953 cod. civ., in quanto presupporrebbe pur sempre la verifica della congruenza tra i diritti sottoposti al più lungo termine di prescrizione e l'ambito oggettivo del giudicato.

10.– Le opzioni ermeneutiche che si profilano sui temi dibattuti trascendono la specificità della materia contributiva e si rivelano foriere di implicazioni sistematiche più ampie.

Le questioni meritano, pertanto, di essere trattate in pubblica udienza e di essere approfondite con l'apporto della Procura Generale e della discussione fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza delle questioni indicate in motivazione.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 13 gennaio 2026 e del 27 febbraio 2026.

La Presidente
Gabriella Marchese

